



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 367/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali P. Molinaro, L. De
Francesco, S. Mannarino, A. Montuoro, recante: "Istituzione della Riserva naturale
regionale Scogli di Isca - Monte Cocuzzo"**

RELATORE: ANTONIO MONTUORO

Il dirigente
f.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
f.to Pietro Raso

Relazione illustrativa

Le disposizioni del testo descrivono un progetto di legge che mira a realizzare la perimetrazione di una Riserva naturale regionale, ricadente nel Comune di Belmonte Calabro (CS). Un sistema di protezione ambientale che implementa le Riserve Naturali della Calabria e contribuisce ad attuare la Strategia delle Green Communities e la valorizzazione dei servizi ecosistemici-ambientali. L'area di cui trattasi occupa una fascia a sud ed a nord del fiume Verri, impegnando, come da perimetrazione riportata, una larghezza di circa 75mt+75mt. ai lati del corso d'acqua che, di fatto, costituisce un corridoio ecologico di elevato valore naturalistico ed ambientale. Infatti, il tratto interessato e delimitato rispetto all'asta fluviale del fiume Verri, collega due siti ZSC della Rete Natura 2000, che dai fondali degli "Scogli di Isca", a -24 s.l.m. raggiunge la vetta del Monte Cocuzzo a + 1541 mt s.l.m. È bene rilevare che a sostegno di questa iniziativa interviene il Consiglio della Comunità Europea che ha adottato la Direttiva 92/43/CEE denominata "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE denominata "Uccelli", e successive integrazioni apportate dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Infatti, lo scopo di tali Direttive è di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (compatibile con le attività) del territorio comunitario. Tale azione di conservazione della biodiversità si attua sia all'interno di specifici siti, appositamente designati, sia al di fuori di essi, quindi ovunque gli habitat e le specie siano presenti. La vigente normativa nazionale attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome le competenze relative alla conservazione degli habitat e della specie presenti sul proprio territorio attraverso la gestione dei siti integrati ad altri piani di sviluppo. Entrando nello specifico delle Caratteristiche del Corridoio ecologico di collegamento tra la ZSC "Scogli di Isca - cod. IT9310037" e la ZSC "Monte Cocuzzo - cod. IT9310064" ci avvaliamo di una serie di indispensabili nozioni specifiche. Le regioni costiere ed i bacini idrografici della Calabria racchiudono una grande varietà di funzioni ecologiche, sociali ed economiche tra loro connesse ed interagenti, un rapporto sinergico tra una politica di tutela della natura e l'attrazione turistica che la stessa esercita a beneficio delle nostre aree e dell'indotto economico regionale. Un approccio globale di queste zone di transizione, estremamente sensibili alle pressioni antropiche ed in costante equilibrio dinamico con i territori interni, deve includere le aree marine, costiere e continentali nella stessa unità di paesaggio. In tal senso, l'Unione Europea ha proposto ai paesi membri un nuovo tipo di approccio alle zone litorali denominato ICZM (Integrated Coastal Zone Management) divenuto in Italia GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), capace di conglobare costa ed entroterra in un sistema ambientale unitario, la cui gestione richiede una visione complessiva del territorio. La gestione integrata delle zone costiere è quindi un processo in continuo divenire per realizzare un equilibrio dinamico tra attrazione turistica e crescita economica, utilizzo antropico delle risorse naturali e protezione ambientale degli ecosistemi costieri. Questo processo dinamico si snoda attraverso un nuovo modello di pianificazione territoriale esteso dalla linea di costa alle zone interne continentali lungo le direttrici preferenziali dei bacini idrografici. Il progetto di legge si propone, quindi, di applicare il modello GIZC ad una zona costiera localizzata lungo le coste tirreniche calabresi nel territorio comunale di Belmonte Calabro (Cs). La regione costiera risulta caratterizzata da elevati livelli di naturalità non solo per la presenza di due importanti siti ZSC della Rete Natura 2000 ma anche e soprattutto per l'esistenza di un ampio corridoio ecologico fluviale rappresentato dal torrente Verri capace di

connettere la ZSC terrestre di "Monte Cocuzzo" con quella marina degli "Scogli di Isca". Il torrente Verri nasce dalle pendici del Monte Cocuzzo e dalle sue sorgenti pollonifere, localizzate ad un'altitudine di circa 1.100 metri s.l.m., si origina uno stretto corso d'acqua che procede in direzione sud-sudovest per una lunghezza complessiva di 9.5 chilometri fino alla propria foce nel Mar Tirreno ubicata nel territorio comunale di Belmonte Calabro (Cs). Il bacino idrografico, di forma cuspidata, presenta una superficie complessiva di 9.994 mq ed è caratterizzato da una notevole acclività dei propri versanti orografici aventi una pendenza media del 10% circa. In particolare, l'elemento qualitativo di maggior rilievo, che caratterizza gran parte del bacino, è la distribuzione zonale di una ricca e variegata vegetazione riparia che mostra un caratteristico gradiente trasversale secondo la tipica successione vegetazionale che procedendo dall'alveo bagnato verso i versanti orografici del bacino, è costituita da specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree. Nella gran parte dell'area golenale, lungo il corso principale del torrente, negli impluvi, ma anche nelle zone umide all'interno delle formazioni boschive dei versanti orografici, si osserva una tipica vegetazione acquatica costituita da specie igrofile erbacee ed arbustive. Di particolare rilievo è la presenza dominante dell'Ontano Comune (*Alnus glutinosa*, L. Gaertner), specie igrofita che richiede la presenza costante di umidità e che occupa il letto fluviale ma anche le rive adiacenti. Oltre alla sua principale destinazione ecologica per la conservazione degli ecosistemi fluviali, tali formazioni pure o miste di Ontano Napoletano (*Alnus cordata* Loisel. Desf.) e Olmo (*Ulmus minor* Miller), sono utili anche per la vivibilità delle specie animali ed hanno perciò un ruolo fondamentale nel garantire le condizioni di connettività territoriali proprie del corridoio fluviale. Significativa e continua è la presenza di queste essenze forestali lungo tutto il corso d'acqua fino alle sorgenti. Le specie presentano, infatti, una buona resistenza al clima freddo ed estremamente umido delle zone di trasporto ed alimentazione del bacino idrografico del Torrente Verri. La composizione floristica della vegetazione riparia è stata determinata sulla base di un censimento floristico delle specie presenti realizzato dalla Sezione della Catena Costiera Occidentale del WWF Italia del Comune di Belmonte Calabro, prot. n. 5216 del 15/12/2001, sezione calabrese del WWF ispiratrice del presente testo. Grazie alla loro attività, infatti, Sono state identificate 189 specie, il 49% delle quali idrofite ed igrofite proprie di luoghi umidi. La presenza di una vegetazione riparia ben strutturata e diversificata arricchisce il microclima dell'habitat fluviale, moltiplicando le connessioni tra ecosistemi acquatici e terrestri e garantisce condizioni di continuità biologica per le numerose specie animali censite nell'area golenale. Sono state, infatti, individuate 130 specie distinte in 53 prative, 43 forestali e 34 fluviali, secondo la classificazione di Minelli et al., 1993, 1995. La protezione del corridoio fluviale consentirebbe non solo la tutela delle specie in oggetto, ma anche e soprattutto la conservazione della straordinaria biodiversità vegetale e animale presente nel bacino. Il torrente Verri rappresenta, quindi, un modello ideale di corridoio ecologico in grado di collegare due aree centrali dell'istituenda RER Calabria, Rete Ecologica Regionale, dove potrebbero integrarsi quelle connessioni territoriali tra ambiente marino e terrestre indispensabili nella pianificazione della Rete Natura 2000. La legge regionale n. 12 del 15 marzo 2023, "Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei Cammini di Calabria", contribuisce a realizzare quelle interazioni positive dove natura, turismo e comunità si uniscono aumentando le potenzialità di molte zone, anche interne, della nostra regione ma che diventano particolarmente evidenti e significative in territori, quali la zona costiera di Belmonte Calabro dove i processi di continuità territoriale tra ambiente terrestre e marino sono strettamente legati allo sviluppo economico locale. In questo caso, infatti, la protezione e la valorizzazione del corridoio fluviale del torrente

Verri potrebbe attrarre un notevole flusso turistico dall'area marina protetta del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca" verso il bacino idrografico limitrofo determinando benefici economici per le popolazioni locali e favorendo nuove opportunità produttive nel settore turistico (pescaturismo, agriturismo, turismo naturalistico, ecc...). I risultati dimostrano, dunque, che il bacino idrografico del torrente Verri è un corridoio ecologico ideale nell'ambito della Rete Natura 2000 non solo per le specie animali e vegetali presenti ma anche e soprattutto per la straordinaria eterogeneità degli habitat acquatici e terrestri connessi nella stessa matrice ambientale unitaria. In Calabria, il problema della protezione e della valorizzazione del patrimonio naturale regionale si inquadra sempre più nell'ambito di una nuova prospettiva concettuale in grado di evolvere da un tipo di tutela puntiforme ad una gestione ambientale unitaria del territorio grazie alla realizzazione di una Rete natura 2000 capace di coniugare ecosistemi marini e terrestri attraverso l'istituzione di una rete di corridoi fluviali assimilabile, per certi versi, alla trama capillare di un grande sistema circolatorio dove le aree protette marine e terrestri rappresentino i cuori pulsanti della Rete. Un reale ed efficace collegamento tra biotopi marini e terrestri potrebbe, infatti, facilitare la vivibilità delle specie e garantire quelle condizioni necessarie e sufficienti per la conservazione della biodiversità regionale. Tali connessioni territoriali potrebbero essere individuate nei bacini idrografici regionali e, tra di essi, il corridoio fluviale del torrente Verri rappresenta un prototipo ideale della rete. Infine si allega, alla presente relazione, la cartografia che indica i confini della Riserva e che verrà richiamata nell'articolo 4 del testo di legge.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 richiama la legislatura nazionale di riferimento per l'istituzione della Riserva naturale oggetto del testo; l'articolo 2 indica le finalità della legge esponendo le caratteristiche e le modalità di tutela che rappresentano la condizione della Riserva; l'articolo 3 elenca una serie di obiettivi ritenuti indispensabili proprio per le attività che una Riserva naturale deve prevedere; l'articolo 4 indica i confini definiti della Riserva naturale oggetto del testo e richiama la cartografia allegata nella relazione; l'articolo 5 norma l'affidamento e la cura della Riserva riferendosi all'ente gestore ed alle responsabilità derivanti verso la comunità; l'articolo 6 prevede il regolamento a cura dell'ente gestore a disciplina della Riserva stessa; l'articolo 7, sempre a cura dell'ente gestore, prevede un piano triennale di valorizzazione della Riserva; l'articolo 8 invece prevede il piano d'interventi sulla Riserva ma a carattere annuale; l'articolo 9 affida all'ufficio competente della Giunta regionale la funzione di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva; l'articolo 10 prevede le tabelle segnaletiche presenti all'interno dell'area delimitata come Riserva; l'articolo 11 richiama il regolamento dell'ente gestore nella parte che prevede prescrizioni e divieti all'interno della Riserva; l'articolo 12 riguarda le norme transitorie e di salvaguardia poste nel primo termine dopo la pubblicazione della legge; l'articolo 13 è la norma finanziaria che garantisce l'invarianza del bilancio regionale in quanto si riferisce a somme già allocate e previste nel bilancio di previsione 2024/2026; l'articolo 14 prevede la norma di entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Istituzione della Riserva naturale regionale Scogli di Isca - Monte Cocuzzo "

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 13. Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. Infatti, alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma descrittiva	//	//	//
2	Norma di finalità	//	//	//
3	Norma sugli obiettivi	//	//	//
4	Norma sui confini della Riserva	//	//	//
5	Norma sulla gestione Riserva	//	//	//
6	Norma per il regolamento	//	//	//
7	Norma di programma triennio	I	P	210.000 (triennio)
8	Norma di programma annuale	I	A	70.000 (annuale)
9	Norma di controllo e vigilanza	//	//	//
10	Norma segnaletica perimetro	//	//	//
11	Norma di prescrizione	//	//	//
12	Norma transitoria	//	//	//
13	Norma finanziaria	//	//	210.000 (totale)
14	Entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

Per gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 13, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05)	70.000	70.000	70.000	210.000
Totale	//	//	//	210.000

TESTO

“Istituzione della Riserva naturale regionale Scogli di Isca - Monte Cocuzzo”

Art. 1

(Riserva naturale regionale Scogli di Isca-Monte Cocuzzo)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché dell'articolo 2, comma 2, lettera r), della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella Provincia di Cosenza la Riserva naturale regionale Scogli di Isca-Monte Cocuzzo di Belmonte Calabro (da ora in avanti: Riserva).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Promuove percorsi turistici naturali, cura la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 22/2023.

2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 e dei seguenti scopi:

- a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE);
- b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;
- d) la promozione e la regolamentazione di percorsi turistici legati ad attività antropiche

compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;

e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;

f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;

g) la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;

h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, alle persone con disabilità, anche attraverso percorsi e strutture idonee;

i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;

b) interventi e azioni di recupero e di valorizzazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;

c) visite guidate e percorsi turistici;

d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:

1) lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;

2) l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;

3) gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;

e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;

f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza turistica e di quelle adibite ad attività educative e culturali;

- g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;
- h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;
- i) valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- j) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- k) promozione e sostegno alla fruizione turistico-ricreativa del territorio e dello specchio d'acqua prospiciente la foce del Veri e contiguo con la superficie acquea sottoposta a tutela di cui al Parco Marino Regionale " Scogli di Isca ", attraverso sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, osservazione dei fondali marini in autorespiratore ad aria o in apnea, organizzazione di giornate di studio, ricerca e attività sportive, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- l) promozione delle attività turistiche, economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

Art. 4

(Confini)

1. La Riserva è costituita da un solo corpo.
2. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla l.r. 22/2023, sono indicate nella stessa cartografia, che è parte integrante della presente legge

Art. 5

(Gestione della Riserva naturale regionale)

1. La gestione della Riserva è affidata al Comune di Belmonte Calabro, in applicazione dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 22/2023, che si avvale, previa specifica convenzione, dell'associazione Centro di Educazione all'Ambiente Marino (C.E.A.M.) – WWF di Belmonte Calabro, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della l.r. 22/2023.
2. La sede legale e operativa dell'Ente gestore dell'area protetta è di proprietà del Comune di Belmonte Calabro ed è concessa in comodato d'uso gratuito al C.E.A.M. Scogli di Isca - WWF.
3. L'Ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione delle Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal

regolamento di cui all'articolo 6.

4. Al fine di rafforzare e implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, commi 4 e 5, e dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 22/2023, è costituito il Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato nel Regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Regolamento della Riserva)

1. L'Ente gestore adotta il regolamento della Riserva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della l.r. 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione generale del territorio;
- b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;
- c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;
- e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;
- f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 22/2023.

2. Il regolamento contiene, altresì:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta e la sua zonizzazione interna, nella cartografia allegata al regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva e della eventuale zonizzazione interna;
- b) il programma delle specifiche misure di conservazione;
- c) gli habitat di interesse conservazionistico;
- d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della l.r. 22/2023;
- e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della l.r. 22/2023;
- f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.

3. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei, tra cui il Tavolo di partecipazione attiva, e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.

4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023.

Art. 7

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)

1. L'Ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un programma triennale, che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della l.r. 22/2023.
2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 8

(Programma annuale d'Interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, l'Ente gestore della Riserva predispose e adotta annualmente, entro il mese di ottobre, un programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.
2. A tal fine, l'Ente gestore, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:
 - a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
 - b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
 - c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'Ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente con oneri a carico del bilancio dell'Ente gestore.

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle, collocate in modo visibile

lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Prescrizioni e divieti)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e dall'articolo 34 della l.r. 22/2023.
2. Il regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2023.

Art. 12

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.
2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:
 - a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991, nonché quelle di seguito indicate:
 - 1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - 2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
 - 3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;
 - 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
 - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
 - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;
 - b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
 - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
 - d) valorizzare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e

controllo;

e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;

f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;

g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;

h) concordare e gestire, ai fini della valorizzazione dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;

i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria eroga un contributo all'Ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025-2027.

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05), dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

